

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 21 aprile 2016

612^a e 613^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(1949)**

- TONINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione **(1168)**
(*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Relatori CASSON e SANGALLI (*Relazione orale*)

II. Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in ordine al documento:

PETROCELLI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'ENI Spa **(doc. XXII, n. 23)**

III. Discussione del disegno di legge:

AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Ove concluso dalla Commissione*) **(54-B)**

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)

**INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE SUL VERSAMENTO
DI TRIBUTI ED IMPOSTE DA PARTE DEI CITTADINI SICILIANI
COLPITI DAL TERREMOTO DEL DICEMBRE 1990**

(2-00360) (24 febbraio 2016)

PADUA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, ha stabilito che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento europeo, al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

ha, quindi, definito quale termine per la presentazione dell'istanza di rimborso 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (ovvero entro il 1° marzo 2010), ed ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017;

con l'esatta individuazione, compiuta dalle legge, dei termini entro cui è calcolata la validità dell'istanza di rimborso, il legislatore ha chiarito un aspetto che in sede giurisdizionale aveva trovato differenti interpretazioni (così la sentenza n. 10241 della Corte di cassazione del 2 maggio 2013 aveva confermato l'orientamento dell'ordinanza n. 9577 del 12 giugno dell'anno precedente, e in egual misura la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ponendosi in controtendenza, invece, con la sentenza della Suprema corte del 20 dicembre 2012);

come anche già ricordato in precedenti atti di sindacato ispettivo (3-01168), la sentenza n. 20641 del 2007 della Corte di cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale derivante dalla norma della legge finanziaria per il 2003 potesse essere realizzato attraverso il pagamento del 10 per cento del dovuto, da parte di chi non avesse assolti ai propri oneri tributari, oppure

rimborso del 90 per cento di quanto versato, in favore dei contribuenti che, al contrario, avessero regolarmente rispettato gli obblighi;

peraltro, prima dell'entrata in vigore della norma della legge n. 190 del 2014, la direttiva n. 1 del 2013 dell'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la spettanza dei rimborsi, prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza in materia, fermo restando il divieto per quelli esercenti attività d'impresa imposto dalla decisione n. 7128 del 2012 della Commissione europea (al riguardo è poi intervenuta definitivamente la decisione n. 5549 del 14 agosto 2015);

nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06331 (9 settembre 2015) in V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera dei deputati, il Governo ha evidenziato come la novella legislativa della legge n. 190 del 2014 abbia dato luogo ad incertezze interpretative, le quali hanno inciso sulla lavorazione delle richieste avanzate dai contribuenti, relative all'immediata operatività della norma (circostanza poi chiarita dallo stesso Governo in relazione alla non necessità di predisposizione di decreti *ad hoc* per l'assegnazione dei fondi), alla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti e all'esclusione dal diritto al rimborso per chi esercita attività d'impresa;

nel particolare, secondo un'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate sulla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori subordinati (risoluzioni n. 23/E del 2005 e n. 247/E del 2008), l'amministrazione fiscale ha ritenuto che il regime agevolativo potesse farsi valere esclusivamente nei confronti del sostituto d'imposta, il datore di lavoro, e non di quelli del sostituito, il lavoratore subordinato, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

considerato che:

è indubbio, però, come tale interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, convalidata in seguito dall'Esecutivo, sia estremamente restrittiva e avversa alla situazione giuridica soggettiva per la quale ai lavoratori dipendenti dovrebbe essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto al rimborso di somme indebitamente versate all'erario: nella sostanza si contraddice lo spirito e la *ratio* della norma inserita al comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che intendeva essere il più favorevole possibile proprio per tutti coloro i quali avessero adempiuto ai propri obblighi tributari, sanando una situazione di iniquità venutasi a creare tra i contribuenti;

a suffragio di tale tesi basti semplicemente constatare, per smentire quella supportata più volte dall'amministrazione finanziaria, come l'ammontare della tassazione si basi sul reddito prodotto dal lavoro dipendente, essendo il regime sostitutivo mero strumento per il versamento dei tributi dovuti;

d'altra parte, se si accogliesse la versione dell'Agenzia delle entrate, si ammetterebbe implicitamente che le disposizioni della legge finanziaria per il 2003 relative al beneficio escludessero a priori, dal novero dei beneficiari, i lavoratori subordinati, come se costoro, a differenze delle imprese, non avessero subito danni degli eventi sismici, con conseguenti dubbi circa la congruenza della norma con l'art. 3 della Costituzione;

considerato, inoltre, che:

il comma 665 citato ha inevitabilmente creato una legittima aspettativa in tutti quei cittadini che hanno pagato tasse definite in eccesso in seguito alle disposizioni sui benefici fiscali, che, attualmente, si trovano disorientati dall'atteggiamento di ostruzione che non permette loro di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge;

infatti, finora, i soli rimborsi erogati dall'Agenzia delle entrate sono stati riconosciuti solamente a chi è giunto ad avere una sentenza favorevole passata in giudicato;

in definitiva: a) disponendo la norma stessa della legge n. 190 del 2014 l'esclusione dal beneficio di coloro i quali svolgono attività d'impresa, che non può applicarsi in quanto aiuto di Stato indebito secondo l'ordinamento comunitario, b) essendo ulteriormente accreditata l'interpretazione restrittiva fornita dall'Agenzia delle entrate che non riconosce il diritto al rimborso per i lavoratori subordinati; c) avendo finora ottenuto tale rimborso solamente coloro che si sono visti dar ragione da un giudice in via definitiva, l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risulta totalmente inapplicato,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, anche tramite atti di propria competenza, al fine di superare le interpretazioni restrittive fornite dall'Agenzia delle entrate e, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge di stabilità per il 2015, riconoscere il diritto al rimborso anche in favore dei lavoratori dipendenti.

(3-02380) (19 novembre 2015)

CATALFO, BOTTICI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il sisma che ha colpito la Sicilia orientale il 13 e 16 dicembre 1990 ha causato notevoli danni alla popolazione residente;

al fine di alleviare i danni, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, sono stati sospesi tutti i termini di dichiarazione e versamento delle imposte;

successivamente, con una corposa serie di leggi, decreti, ordinanze e circolari, sono state previste ulteriori sospensioni e pagamenti rateali, fino ad arrivare alla legge n. 289 del 2002, che, con l'art. 9, comma 17, ha inteso definire i tributi sospesi "versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento";

con successive leggi, da ultimo il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, la suddetta data è stata prorogata al 31 marzo 2008;

stando così le cose, i tributi dovuti per il periodo 1990-1992 nelle zone colpite dal sisma del 1990 della Sicilia orientale potevano essere versati entro il 31 marzo 2008 con la riduzione del 90 per cento;

considerato che:

la Corte di cassazione, sez. V, con sentenza n. 20641 del 1° ottobre 2007, argomentando sull'efficacia temporale dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ha affermato che «L'interpretazione letterale - che si impone per la natura agevolativa della disposizione - non disgiunta da considerazioni di ordine logico-sistematico, anche di rilevanza costituzionale, consente di delineare argomentazioni esegetiche favorevoli alla tesi del contribuente» (efficacia retroattiva della norma in discussione), ricordando che «va ribadito che è alquanto significativo che la rubrica della disposizione - come si è già detto - individua l'oggetto della disciplina come: "Definizione automatica per gli anni pregressi"»;

si legge ancora nella sentenza: «3.2 - La validità della prospettata esegesi ha l'ulteriore conferma di risultare iscrivibile in un'ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3): ottica certamente da preferire per risolvere ogni

dubbio esegetico. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003», termine successivamente prorogato al 31 marzo 2008; «in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege»;

detti principi sono stati condivisi dalla successiva costante giurisprudenza della Corte di cassazione (*ex pluribus* ordinanza n. 9577 del 17 aprile 2012, Sez. VI-T; ordinanza n. 13047 del 2012, Sez. 6-5; ordinanza n. 22507 dell'11 dicembre 2012, sez. VI-5, ordinanza n. 3832 del 3 febbraio 2012, sez. VI-L, sentenza n. 11247 del 23 febbraio 2010, sez. Lavoro);

di diverso avviso altre sentenze (*ex pluribus*, sentenza n. 23589 emessa in data 20 novembre 2012, depositata il 20 dicembre 2012, della Cassazione civile), che, pur condividendo i principi affermati dalla costante giurisprudenza della Corte, ha ritenuto di negare il diritto al rimborso del contribuente per tardività della relativa istanza, in quanto presentata oltre i 2 anni previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002;

sul diritto al rimborso di quanto pagato in più del 10 per cento, vi è una giurisprudenza ormai consolidata, in quanto le diverse statuizioni (di accoglimento o di rigetto dei ricorsi) della suprema Corte vertono solo sulla data di proposizione della domanda di rimborso;

considerato inoltre che in proposito è intervenuta la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che, all'art. 1, comma 665, ha ribadito che il diritto al rimborso spetta a tutti i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (con esclusione di quelli che esercitano attività di impresa, per i quali si è in attesa della verifica di compatibilità del beneficio con

l'ordinamento dell'Unione europea) che abbiano presentato istanza di rimborso entro 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, ossia entro il 1° marzo 2010, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, con criteri di attribuzione dei fondi da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero che l'Agenzia delle entrate intenda negare il rimborso ai soggetti che hanno pagato le imposte mediante ritenuta alla fonte da parte dei sostituti di imposta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, cioè ai soggetti che hanno versato l'intero carico tributario non per loro scelta, ma in forza di legge;

se resti confermata la sospensione del rimborso esclusivamente per i redditi di impresa, in attesa che sia verificata la compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea;

se non ritenga di dover intervenire con urgenza presso l'Agenzia delle entrate, onde evitare che l'interpretazione della legge e delle sentenze della suprema Corte di cassazione possa generare un'ondata di ricorsi, che la *ratio* della norma intendeva evitare;

se sia prevista in tempi brevi l'emanazione del decreto per stabilire l'assegnazione dei fondi previsti dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.

INTERROGAZIONE SULL'INTENSIFICARSI DELL'ATTIVITÀ DI VOLO MILITARE NEL BELLUNESE

(3-01928) (13 maggio 2015)

BELLOT - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa* -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'11 maggio 2015 in Valbelluna, poco prima delle 10 tra Mel e Sedico, due forti boati hanno squarciato la valle del Piave, mettendo in allarme migliaia di persone. I tremendi colpi hanno spinto il personale docente delle elementari della zona di Mel e Sedico a far evacuare centinaia di studenti dalle aule, temendo che i boati potessero essere attribuiti a scosse di terremoto;

tante sono state le telefonate al centralino 115 dei Vigili del fuoco di Belluno. Solo verso sera è arrivata la conferma che a provocare i boati era stato il passaggio lungo la valle del Piave di alcuni aerei militari di stanza alla base militare di Aviano (Pordenone), che hanno abbattuto il "muro del suono";

le valli alpine, dato l'alto numero d'insediamenti, non sono per nulla idonee ad addestramenti aerei ed esercitazioni, e soprattutto le attività economiche, specie quelle basate sul turismo, subiscono gravi danni dal continuo ripetersi di esercitazioni militari;

da queste azioni di addestramento, che prevedono in maniera deliberata o meno il superamento della barriera del suono, che provoca una disastrosa "onda d'urto sonora" derivano danno rilevanti alla salute dei cittadini, in particolare alle fasce più deboli ed esposte come bambini, anziani e malati. Studi e rapporti psichiatrici hanno evidenziato, infatti, come i *boom* sonici, oltre a creare gravi disturbi acustici, producano seri effetti sulla salute dei bambini, inducendo ansietà, panico, diminuzione della concentrazione e del rendimento scolastico;

la pratica, anche recentemente utilizzata in scenari di conflitti, di creare i boati sonici con gli aerei sulle popolazioni ai fini di determinare una pressione psicologica è considerata alla stregua di un vero e proprio atto di guerra ed è stata duramente condannata dalle Nazioni Unite;

la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, già il 23 luglio 2014, a seguito della insolita intensificazione di attività militare, ha presentato l'interrogazione 4-02541, a cui il Governo ancora non ha dato risposta, in cui evidenziava la necessità "di un intervento urgente per ottenere che il

sorvolo delle zone coinvolte avvenisse a quote più elevate e senza comportare manovre potenzialmente pericolose per la vita delle persone e l'incolumità dei luoghi",

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti intenda assumere il Governo per impedire che possano proseguire simili irresponsabili esercitazioni militari, che ripetutamente mettono in allarme la popolazione;

per quale motivo il Ministro della difesa non abbia adottato, finora, alcun provvedimento che vieti il sorvolo delle zone abitate a velocità supersonica e a bassa quota;

se ci siano costantemente informazioni sui voli di addestramento in genere e sulle esercitazioni a bassa quota, che interessano pericolosamente centri abitati e località turistiche e se i protocolli degli accordi di collaborazione tra il Ministero della difesa e le basi militari derivanti da trattati internazionali presenti sul territorio nazionale, nonché la normativa disposta dal ministero stesso in seguito alla grave tragedia del Cermis del 3 febbraio 1998, contengano i necessari elementi di garanzia per la tutela della salute e della incolumità dei cittadini italiani;

se il volo in questione sia stato autorizzato, se rientrava in esercitazioni militari ed eventualmente di che tipo, se si trattava di volo a bassa quota, di che nazionalità erano gli aerei.

INTERROGAZIONE SULLA DIFFUSIONE DELLA SPECIE INFESTANTE "POPILLIA JAPONICA"

(3-02536) (2 febbraio 2016)

FAVERO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CHITI, IDEM, ORRU',
PAGLIARI, FASIOLO, BORIOLO, GIACOBBE, PEZZOPANE, CANTINI
- *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da luglio 2014 è stata accertata la presenza del coleottero da quarantena
"Popillia japonica" nei territori delle province di Milano e Novara;

negli Stati Uniti tale insetto provoca danni ingenti all'agricoltura e
all'ambiente stimabili in circa 450 milioni di dollari all'anno;

considerato che:

nel nostro Paese, nell'area dove è stato rinvenuto l'insetto, è presente anche
l'*hub* internazionale di Malpensa, nonché l'aeroporto militare di Cameri;
l'eventuale e malaugurato ingresso del coleottero nel sedime aeroportuale
costringerebbe i servizi fitosanitari regionali ad applicare severe misure di
contrasto, con il conseguente rallentamento delle operazioni aeroportuali,
sia per il trasporto passeggeri che quello merci, con rilevanti danni
economici, oggi difficilmente quantificabili;

l'eventuale diffusione della "Popillia japonica", considerata l'elevata
polifagia dell'insetto, che attacca oltre 300 specie vegetali tra cui mais, soia,
vite e riso, può causare significativi danni alle produzioni agricole, con il
conseguente incremento dell'uso di prodotti fitosanitari che arrecherebbe
seri danni all'ambiente;

la mancanza di politiche di contrasto allo sviluppo dei focolai e
all'espansione di tale pericoloso insetto avrebbe, inoltre, pesanti
ripercussioni anche sulla commercializzazione dei prodotti vivaistici
italiani nei mercati esteri, come già avvenuto a seguito della diffusione in
Puglia del batterio conosciuto come "Xylelia fastidiosa";

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

per contenere la diffusione dell'insetto i servizi fitosanitari delle Regioni
Lombardia e Piemonte stanno predisponendo misure di contrasto con una
spesa di diversi milioni di euro, da qui ai prossimi 3 anni;

per supportare l'importante impegno economico a carico delle Regioni,
determinato sia dai costi dalle attività per il contenimento del coleottero che

dai rimborsi dovuti ai produttori in compensazione dei danni causati dalle misure imposte, è necessario reperire con urgenza risorse economiche, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e del livello di diffusione sui vari territori del nostro Paese della "Popillia japonica";

quali iniziative intenda adottare a livello normativo e finanziario, per affrontare l'emergenza che si è determinata nelle province di Milano e Novara, a causa della presenza del coleottero da quarantena "Popillia japonica", in considerazione delle pesanti ripercussioni che la diffusione di tale batterio arrecherebbe alle produzioni agricole, all'ambiente e all'economia del Paese.

**INTERROGAZIONE SUL SERVIZIO DI MONITORAGGIO
SVOLTO DAL CENTRO NAZIONALE ANTICRIMINE
INFORMATICO PER LA PROTEZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE CRITICHE**

(3-01513) (16 dicembre 2014)

ALBANO, BORIOLI, FAVERO, PAGLIARI, PUPPATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 3 febbraio 2010 tra l'allora amministratore delegato di UniCredit SpA, Alessandro Profumo e il capo della Polizia Antonio Manganelli fu siglato un accordo per la protezione dei servizi *online* della medesima banca. Questo accordo, tuttora in essere, è indirizzato a 2 ambiti di intervento specifici quali la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che potrebbero essere stati commessi nei confronti dell'istituto di credito;

l'accordo ha reso operativa sia una collaborazione, sia uno scambio di informazioni e dati tra le strutture informatiche del gruppo bancario e il Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche) del servizio di Polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno per la prevenzione ed il contrasto dei crimini informatici sui servizi ed i sistemi di *home banking* e di utilizzo della moneta elettronica;

considerato che:

l'11 ottobre 2012 nella sede di via Lata di Unicredit SpA si è svolta una conferenza stampa in cui veniva presentato il progetto di formazione "Occhio alla truffa: basta poco per navigare in sicurezza" sempre in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni finalizzato a sensibilizzare la propria clientela sui rischi connessi all'uso del *web* e alle cautele da adottare per operare in tutta sicurezza su *internet*. In quell'occasione in vari comunicati stampa si leggeva "La collaborazione tra istituzioni e privati è fondamentale per contrastare la criminalità che opera attraverso la rete - ha sottolineato Antonio Apruzzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni -. Il dipartimento della pubblica sicurezza da diversi anni si sta ispirando ad un modello di sicurezza partecipata e l'iniziativa avviata con UniCredit ne è un esempio concreto. La Polizia Postale è in prima linea nell'attività di contrasto della criminalità informatica e nella difesa dei valori costituzionali della segretezza della corrispondenza e della libertà di ogni forma di comunicazione";

considerato che:

in un'inchiesta condotta da "l'Espresso", pubblicata il 28 maggio 2013, risulta che la Polizia postale monitora, sottoscrivendo specifiche convenzioni, molte aziende partecipate dallo Stato che gestiscono servizi fondamentali, come la rete elettrica di Terna, il controllo del traffico aereo di Enav, i dati sulle auto di Automobile *club* d'Italia, la telefonia di Vodafone e Telecom, i treni di Ferrovie dello Stato, la Consob con le quotazioni di Borsa e Banca d'Italia, la Rai e, prima tra le banche, UniCredit SpA;

da quel momento sono stati stipulati altri accordi di controllo e sicurezza con differenti gruppi bancari, come banca Sella nell'ottobre del 2011, e la Cassa di risparmio di Genova ed Imperia nel novembre 2011, per fare solo alcuni esempi;

il 28 ottobre 2013 è stato presentato il progetto "Of2cen" (On-line fraud cyber centre and expert network) finanziato dall'Unione europea e per la prevenzione e la lotta contro le minacce informatiche rivolte ai servizi bancari *online* e ai meccanismi di gestione del denaro. I *partner* del progetto sono Abi Lab, Booz & Company, Global cyber security center, General inspector of romanian police, National crime agency ed infine come unico gruppo bancario UniCredit SpA;

il 12 marzo 2014 sulla rivista UniNews "UniCredit Magazine" Pierluigi Carbone e Remo Marini parlano specificatamente di come il gruppo bancario sia stato individuato quale "infrastruttura critica informatica di interesse nazionale", che ha consentito di attivare una collaborazione con il CNAIPIC, istituito presso il Ministero dell'interno, servizio Polizia delle comunicazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, dalle informazioni di pubblico dominio, il gruppo bancario UniCredit SpA risulta essere l'unico istituto bancario che usufruisce del monitoraggio 24 ore su 24 da parte del Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche (CNAIPIC);

in tale caso, se abbia attentamente valutato che il monitoraggio di UniCredit, o anche solo di una minima parte delle banche operanti sul territorio nazionale, potrebbe svantaggiare sia gli istituti bancari che hanno stipulato semplici accordi con la Polizia di Stato, sia gli istituti di credito dotati di un proprio centro di controllo dei dati informatici, risultando di fatto meno tutelati sul piano della sicurezza *online*;

se intenda adottare iniziative di competenza finalizzate ad ampliare il monitoraggio da parte del Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche (CNAIPIC) a tutti gli istituti bancari italiani in modo tale da non creare disparità di trattamento degli utenti finali.

INTERROGAZIONE SULLA GARANZIA DELLA SICUREZZA ALL'INTERNO DELLO SCALO AEROPORTUALE DI ROMA FIUMICINO

(3-02169) (8 settembre 2015)

TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CASTALDI, CAPPELLETTI, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

da un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" dell'8 settembre 2015 si apprende che, nei giorni precedenti, un cittadino belga è riuscito ad attraversare tutto il *terminal* dell'aeroporto di Fiumicino (Roma), nonché a salire su un aereo, senza essere in possesso di un titolo di viaggio, superando agevolmente tutti i controlli previsti;

il viaggiatore abusivo è stato scoperto esclusivamente perché un altro passeggero aveva la carta d'imbarco con la stessa numerazione di posto in cui stava seduto il primo;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

l'evento citato palesa un'allarmante assenza di garanzia di sicurezza presso l'aeroporto più grande di Italia;

tale gravissimo *deficit* desta ancora più preoccupazioni se si pensa che tra pochi mesi, l'8 dicembre 2015, avrà inizio il Giubileo straordinario che, secondo le stime, farà giungere a Roma circa 16 milioni di pellegrini;

considerato, inoltre, che:

attualmente, si occupano della sicurezza dello scalo romano 750 poliziotti, impiegati presso la Polizia di frontiera aerea, assieme a 600 finanzieri e a 100 carabinieri;

negli anni '90, quando l'aeroporto Leonardo da Vinci era meno sviluppato di quanto sia attualmente, le forze dell'ordine impiegate erano un terzo in più;

oltre a controllare tutti i passeggeri in transito (che possono raggiungere la cifra di 150.000 e in media non scendono mai sotto i 60.000) le forze dell'ordine devono occuparsi di segnalazioni e delle esigenze degli 80.000 addetti che lavorano nella struttura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali misure di propria competenza intendano assumere per garantire la sicurezza aeroportuale ed impedire che gli allarmanti eventi descritti possano ripetersi;
quali misure, in particolare, intendano adottare presso gli scali romani in vista del prossimo Giubileo straordinario;
se ritengano necessario disporre un aumento delle forze dell'ordine operanti presso l'aeroporto di Fiumicino.